

**REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI
*IMU E TARI***

(Articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del __/__/____

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. La finalità del Regolamento è la definizione dei criteri e delle regole relativi alla facoltà da parte dell'amministrazione comunale di destinare le risorse, eventualmente disponibili secondo le disposizioni di legge, alle seguenti fattispecie:
 - a) potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate comunali;
 - b) trattamento accessorio del personale dipendente, (*anche di qualifica dirigenziale*) / (*anche titolare di incarico di posizione organizzativa*), impegnato, anche in via non esclusiva, nel perseguimento di obiettivi assegnati agli uffici di cui alla lettera a).

Articolo 2 – Finanziamento degli incentivi

1. Al fine di alimentare gli incentivi di cui all'articolo 1 viene annualmente costituito, ove ne ricorrano i presupposti di legge e regolamentari, un Fondo apposito, denominato "*Fondo per gli incentivi IMU e TARI*" (di seguito semplicemente "Fondo"), che viene destinato alle finalità di cui al predetto articolo secondo le determinazioni assunte annualmente dall'Amministrazione.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle entrate effettivamente riscosse nell'anno precedente a quello nel quale esso viene costituito, con riferimento alle somme di cui al Conto Consuntivo approvato, e nel limite massimo complessivo del 5% delle stesse, secondo le seguenti fattispecie:
 - a) il 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento emessi per IMU e TARI, ivi comprese quelle derivanti da procedure coattive. Non rileva, ai fini della determinazione delle somme predette, l'anno di avvenuta notifica degli atti di accertamento cui le riscossioni predette si riferiscono;
 - b) il 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento emessi per IMU e TARI, ivi comprese quelle derivanti da procedure coattive, con atti di accertamento notificati dall'ente con il supporto di società esterne, comunque non concessionarie dell'attività di accertamento;
3. Al fine di pervenire ad una stima delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si determina lo stanziamento delle stesse secondo una delle seguenti modalità:
 - a) applicazione delle percentuali di cui al comma 2 alle riscossioni realizzate, a pari titolo, nell'anno precedente a quello per il quale si definisce il bilancio di previsione;
 - b) applicazione delle percentuali di cui al comma 2 agli importi relativi al recupero dell'evasione di IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio precedente a quello di costituzione del Fondo in parola.
4. Secondo le disposizioni di cui al richiamato art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, la determinazione effettiva delle somme afferenti al Fondo si attua esclusivamente sulla base delle riscossioni certificate nel rendiconto approvato per l'anno di riferimento.

Articolo 3 – Utilizzo delle somme

1. L'amministrazione stabilisce ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la ripartizione delle quote del Fondo da destinare alle due finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento. Nel determinare la predetta ripartizione, l'amministrazione può tenere conto dei seguenti parametri di riferimento:
 - a) ammontare complessivo delle risorse che si ipotizza di poter attribuire al Fondo;

- b) ricognizione delle condizioni, quantitative e qualitative, delle risorse strumentali in dotazione agli uffici assegnati alla gestione delle entrate, con particolare riferimento ad aggiornamento e adeguatezza degli strumenti informatici degli uffici predetti ed alla necessità od opportunità del loro incremento e potenziamento;
- c) ammontare del trattamento accessorio, con riferimento alla quota direttamente correlata al raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio tributi, esclusi gli incentivi in esame, che si presume possa essere complessivamente destinato, nell'anno di riferimento, in favore del personale interessato (*ad es.* premi correlati alla *performance*, attività progettuali ex art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 21 maggio 2018).
2. L'amministrazione ha facoltà di stabilire che le risorse del Fondo siano destinate anche solo ad una delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. Per il primo anno di applicazione, la determinazione di cui al comma 1 viene assunta in occasione dell'adozione della deliberazione di variazione del bilancio di previsione approvato.

Articolo 4 – Erogazione del salario accessorio

1. Le risorse di cui all'articolo 2, una volta definitivamente individuate, ridotte della quota che l'Amministrazione abbia eventualmente destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici coinvolti, vengono ripartite tra il personale che presta la propria attività, anche in via non esclusiva, per il raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio tributi. La ripartizione è regolata da quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata integrativa e tiene conto altresì di quanto segue:
- a) la quota destinata al trattamento accessorio del personale è da computare al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- b) la quota attribuibile a ciascun dipendente, ivi compresi (*i dirigenti*) (*e*) (*gli incaricati di posizione organizzativa*), non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo dello stesso dipendente;
- c) il trattamento incentivante di cui alla lettera a) è erogabile previa definizione, assegnazione e verifica del grado di raggiungimento di obiettivi del settore entrate, secondo il vigente *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* dell'ente;
- d) qualora parte delle risorse attribuite al salario accessorio del personale non venga distribuita in esito alle procedure di cui alla lettera c), si verifica un'equivalente economia di spesa per l'amministrazione, con divieto di riassegnazione delle risorse predette al Fondo dell'anno successivo.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.